

Ordinanza
sulla sospensione secondo l'articolo 62
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

del 18 marzo 2020 (Stato 19 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1

All'intero territorio della Confederazione Svizzera si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF.

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 7.00.

² Resta in vigore fino al 4 aprile 2020 alle ore 24.00.

